

Definizione quote incentivazione per il personale del Comparto a seguito di sottoscrizione dell'Accordo 18 marzo 2013 recante "Verifica del raggiungimento dei risultati finalizzata alla distribuzione al Personale del Comparto del Fondo Incentivazioni, di cui all'art. 38 del CCNL Comparto Sanità, per gli anni 2013 e seguenti"

Premesso

- che, in data 18 marzo 2013, la Delegazione di Parte datoriale e la RSU del Comparto della Fondazione hanno sottoscritto l'Accordo in oggetto;
- che il terzo alinea dell'Accordo stesso rinviava la definizione delle quote mensili di incentivazione ad apposito documento da validarsi d'intesa tra le parti";

dato atto che il fondo incentivi ex art. 38 del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto, consolidato al 31 dicembre 2009, ammonta a euro 2.049.398,21.=;

accertato che -in ragione della nuova modalità di distribuzione della quote mensili a titolo di saldo e non già di acconto, a seguito di valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi introdotta a partire dall'anno 2013 dall'Accordo in oggetto- risulta possibile incrementare l'importo massimo delle singole quote, ferma restando la capienza del fondo;

dato atto che le quote di cui trattasi sono ridefinite in maniera tale da consentire comunque il mantenimento cautelativo di un residuo del fondo;


facendo seguito all'incontro tenutosi in data 12 aprile 2012 tra la Commissione Economica della RSU del Comparto e il Direttore ad interim della s.c. Risorse Umane e c.s. (coadiuvato dai funzionari tecnici della struttura),

le OO.SS. del Comparto e la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, il giorno 19 aprile 2013, alle ore 15.00 presso gli uffici della s.c. Risorse Umane e CS.,,

concordano quanto segue:

1. sono individuate le seguenti quote massime di incentivo mensile per il personale del Comparto:
 - **140 Euro**: quota mensile massima destinata a tutti i dipendenti inquadrati in categoria economica iniziale e a tutti i neoassunti, unitamente alla categoria BS3 (solo coloro che hanno beneficiato di progressione orizzontale a seguito di accordo 20 novembre 2008), B5, Bs5, C5, D6 e Ds6 (solo coloro che non hanno beneficiato di progressioni orizzontali né verticali a seguito di selezione di cui al citato accordo 20 novembre 2008);
 - **129,11 Euro**: quota mensile massima destinata, ad esaurimento del personale interessato:
 - a. ai dipendenti che, in applicazione del Contratto Integrativo Aziendale 28 novembre 2005 fruiscono del cd. zainetto (quota di incentivo pari al 100% dell'ultima fascia in godimento);





- b. ai dipendenti che, in applicazione del Contratto Integrativo Aziendale 28 novembre 2005 fruiscono del cd. zainetto (quota di incentivo pari alla differenza tra il tabellare della categoria superiore e quello della categoria di appartenenza);
 - c. ai dipendenti che, in applicazione dell'accordo 20 novembre 2008 (che riduceva gli importi delle quote di incentivo al fine di incrementare il fondo fasce), hanno beneficiato di progressione verticale, mantenendo la quota di incentivo di cui trattasi, pur provenendo da categorie che avrebbero dovuto subire tale riduzione (Bs3 passati in C1, Bs5 passati in C3, C5 passati in D5).
- **125,80 Euro:** quota mensile destinata a tutti gli altri dipendenti;
2. in caso di progressione orizzontale o di passaggio a categoria superiore, al dipendente è assegnata la quota di incentivazione mensile massima prevista per la categoria di destinazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 19 aprile 2013

RSU e le OO.SS. del Comparto

Delegazione Trattante di Parte Pubblica